



Linee guida per il triennio il 2018 – 2020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau".

1. Premessa

Il presente documento detta per il triennio 2018 – 2020 le "Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" e sostituisce quelle approvate in via definitiva con la Delib.G.R. n. 22/27 del 3 maggio 2017.

2. I principi generali e i requisiti d'accesso

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati al paragrafo 6 di questo documento¹.

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione².

La persona che richiede il REIS non deve beneficiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800 euro mensili, elevati a euro 900 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non percepisca la NASpI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

¹ Ai sensi dell'art. 2, comma 5 della legge regionale 18/2016.

² Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 18/2016, come modificato dall'art. 1, comma 13, lett. A) punto 1 della legge regionale 32/2016.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Poiché la Regione Sardegna con proprie risorse prevede sia la possibilità di “aggiungere” ai beneficiari REI un contributo economico forfettario a fronte di un unico progetto REI, sia la possibilità di estendere il REIS ad una più ampia platea di famiglie destinatarie rispetto alla misura nazionale, è necessario che i nuclei familiari in possesso dei requisiti d’accesso al REI presentino domanda per il REI.

Tutti gli altri nuclei familiari, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare apposita domanda secondo le modalità previste negli Avvisi Comunali per l’individuazione dei destinatari REIS.

2.1 Le soglie dell’ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente – per accedere al REIS

Di seguito sono definite le soglie ISEE³ e le priorità d’accesso alla misura del REIS.

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali di cui sopra.

A queste famiglie è riconosciuto un importo forfettario secondo i criteri applicativi stabiliti al par. 6.2.

Il Progetto di inclusione attiva è quello definito in relazione al REI.

I nuclei familiari ammessi al REI dal 1° gennaio 2018 alla data di scadenza degli Avvisi Comunali non devono presentare domanda di accesso alla misura regionale ma sono inseriti d’ufficio nelle graduatorie comunali di accesso al REIS.

Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 3.000 euro, secondo il seguente ordine di priorità:

- 2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 2.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 2.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;

Priorità 3

Nuclei non ammessi al beneficio REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali e tutti quelli con ISEE fino a 6.000 euro secondo il medesimo ordine previsto per la priorità 2.

³ Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge regionale 18/2016 “In ogni caso, possono accedere alla misura prevista dalla presente legge i richiedenti con un reddito, calcolato secondo il metodo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 14”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Priorità 4

Nuclei familiari con 4 o più figli a carico, con ISEE da 6.000 a 9.000 euro.

Priorità 5

Nuclei familiari, non ammessi al REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali, con ISEE fino a 9.000 euro che abbiano anche ISRE non superiore a 3.000 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

3. La soglia minima di povertà regionale determinata dall'indice ISEE

La soglia di povertà è misurata dall'ISTAT con due indicatori: la soglia di povertà assoluta e quella relativa. Il superamento della soglia di povertà assoluta rappresenta obiettivo principale dell'intervento regionale; essa è data dalla spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti in un paniere che varia, per costruzione, in base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizione geografica e alla dimensione del Comune di residenza.

La soglia dell'indicatore della situazione economica equivalente rappresenta un criterio d'accesso alla misura del REIS ed è ovviamente un'approssimazione della reale condizione di bisogno economico di una famiglia. Tale soglia è stata oggetto di definizione a livello nazionale, con l'emanazione del decreto legislativo 147/2017, ma a livello regionale verrà stabilita a seguito di apposito studio da parte dell'Osservatorio regionale delle povertà di prossima costituzione.

4. I Progetti personalizzati di inclusione attiva

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a se stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dall'art. 5 delle presenti Linee Guida) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare⁴.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario che può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi.

In ogni caso, il progetto personalizzato dovrà essere avviato per tutti i destinatari del REIS entro il mese di ottobre e potrà avere una durata superiore rispetto a quella dell'erogazione monetaria.

⁴ Ai sensi dell'art. 4 della LR 18/2016.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La Giunta regionale, pur tenendo fermo quanto stabilito nella legge istitutiva del REIS circa la titolarità della progettazione e gestione delle misure in capo agli Ambiti PLUS territorialmente competenti, anche per l'anno 2018, prevede le seguenti possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.
2. Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra il Comune, l'ufficio di piano dell'ambito PLUS e l'ASPAL che consista nell'attivazione di progetti attraverso il coinvolgimento delle associazioni, le imprese, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni no profit presenti nel territorio di competenza.

3. Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di intervento, da attuarsi nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune interessato dispone:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure “gratuite” di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano “buone prassi” applicabili in diversi contesti territoriali; i Comuni potranno in tal modo alimentare un elenco di questi progetti che verranno messi a disposizione delle altre amministrazioni comunali;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio;
- promozione e attivazione di progetti volti alle persone adulte che intendono proseguire gli studi interrotti o iniziare nuovi percorsi di studio anche universitari, in collaborazione con gli istituti scolastici e le università, comprese anche quelle della terza età.
- promozione della lettura (es. gestori di biblioteche, cooperative di servizi, associazioni, ecc.);
- partecipazione a progetti d'inclusione promossi da associazioni regolarmente costituite (es. associazioni di promozione sociale, associazioni sportive, associazioni culturali e ricreative, associazioni di volontariato, ecc.), cooperative e imprese;
- laboratori creativi in ambito culturale, turistico, agro-alimentare, dell'artigianato, ecc. volti a trasferire competenze ed esperienze utili anche per un futuro lavoro autonomo.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva sarà assicurato anche dall'amministrazione regionale attraverso interventi quali, ad esempio, quelli promossi a valere sulle risorse del PO FSE 2014 – 2020 di imminente avvio, e quelli finanziati con il programma LavoRAS.

5. Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione

La Giunta regionale individua i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

6. Ammontare minimo e massimo del sussidio economico e modalità di erogazione

È definito di seguito l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico.

A parità di caratteristiche del nucleo familiare, l'importo minimo del sussidio economico REIS è stabilito in euro 200,00 e l'importo massimo in euro 540,00 per tutti i beneficiari e per qualsiasi soglia ISEE prevista.

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo⁵.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non è gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il sussidio è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato del Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell'erogazione monetaria può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 9 mesi, e prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva.

Il beneficio economico del REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del progetto personalizzato d'inclusione attiva o sua rimodulazione.

⁵ Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 18/2016.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Soltanto dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura.

La durata della corresponsione del sussidio monetario può essere inferiore alla durata del Progetto d'inclusione attiva che, nello spirito del REIS, rappresenta il perno della concreta possibilità di emancipazione del singolo e del nucleo familiare attraverso un percorso verso l'acquisizione di un ruolo sociale attivo.

L'ammontare del beneficio economico è calcolato con le modalità di seguito illustrate.

6.1 Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i destinatari del solo REIS

L'entità del sussidio economico mensile che può essere riconosciuto ai destinatari è ricompreso in un *range* minimo e massimo che varia in relazione alla composizione del nucleo familiare.

I Comuni stabiliscono con proprio Regolamento i criteri oggettivi per la definizione della quantificazione del beneficio economico da riconoscere ai destinatari nell'ambito dei *range* previsti.

Nell'ambito del medesimo Regolamento, i Comuni definiscono anche i criteri oggettivi in base ai quali stabilire la durata dell'erogazione a favore dei nuclei familiari destinatari, che non può comunque essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi e che, come sopra specificato, prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva definito a favore del nucleo familiare.

Nel caso in cui il Comune non definisca con Regolamento tali criteri oggettivi, dovrà essere applicato l'importo minimo previsto dal *range* quale sussidio economico mensile e stabilita in sei mesi la durata dell'erogazione monetaria.

La tabella seguente sintetizza i criteri descritti:

Numero componenti	Range sussidio economico mensile	Durata dell'erogazione
1	200 - 299 euro	da 6 a 9 mesi
2	300 – 399 euro	da 6 a 9 mesi
3	400 – 499 euro	da 6 a 9 mesi
4 e più	500 – 540 euro	da 6 a 9 mesi

6.2 Ammontare e durata della corresponsione del sussidio economico mensile per i beneficiari REI

Non essendo possibile al momento assicurare l'integrazione al REI ai sensi del Decreto Legislativo n. 147, ai beneficiari REI viene comunque assicurato un importo forfettario con risorse regionali, che si configura quale "misura di sostegno economico, aggiuntiva al beneficio economico del REI, individuata nell'ambito del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

progetto personalizzato di cui all'art. 6 [del Decreto Legislativo n. 147] a valere su risorse del Comune o dell'Ambito Territoriale", ai sensi dell'art. 4, comma 3 del citato Decreto Legislativo.

Ai nuclei familiari beneficiari del REI alla data di scadenza degli Avvisi Comunali di cui al par.2.1 è riconosciuto un sussidio REIS pari al 30% dell'importo minimo del sussidio economico riconoscibile ai destinatari del solo REIS, in relazione alla composizione del nucleo, a prescindere dall'ammontare del sussidio mensile REI di cui beneficiano.

Anche in questo caso, i Comuni definiscono con proprio Regolamento i criteri oggettivi per la definizione della durata dell'erogazione a favore di ciascun nucleo familiare destinatario, che non può comunque essere inferiore ai 6 mesi e superiore ai 9 mesi e che prescinde dalla durata del Progetto di inclusione attiva definito a favore del nucleo familiare.

La tabella seguente sintetizza i criteri descritti:

Numero componenti	Integrazione mensile	Durata dell'erogazione
1	60 euro	da 6 a 9 mesi
2	90 euro	da 6 a 9 mesi
3	120 euro	da 6 a 9 mesi
4 e più	150 euro	da 6 a 9 mesi

La quota REIS individuata al momento del riconoscimento del diritto deve rimanere invariata per la durata del progetto. Questa previsione si applica anche ai progetti d'inclusione attiva finanziati nel 2017 che al loro avvio abbiano previsto un certo contributo REIS ad integrazione del SIA, che non può subire in itinere (quindi anche nel corso del 2018) modifiche come conseguenza della rimodulazione della misura nazionale. Infatti ciò comporterebbe una modifica ex post degli esiti della valutazione che ha portato al riconoscimento del beneficio.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 147/2017, può verificarsi il caso di beneficiari del solo REIS che, nel 2018, siano anche beneficiari REI. In queste circostanze, a partire dalla data di approvazione definitiva della presente deliberazione, il REIS non può essere erogato per intero, ma solo per la quota forfettaria di cui al paragrafo 6.2.

Tale disposizione si applica anche ai beneficiari REIS a valere sulle risorse 2016/2017 che durante il 2018 ottengano anche il beneficio REI.

7. Il criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i livelli di gravità del bisogno

Il rispetto delle priorità indicate nel presente atto al par. 2.1 costituisce l'unico criterio da applicarsi nella selezione delle domande da parte dei Comuni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Le procedure di gestione e di utilizzo delle risorse regionali per il triennio 2018-2020

Le risorse stanziare nel bilancio regionale per l'attuazione del REIS sono impegnate a favore delle amministrazioni comunali che le erogano agli aventi diritto, rispettando le priorità e i principi generali riguardanti i requisiti d'accesso e l'ammontare minimo e massimo del sussidio economico, definiti dalle presenti Linee guida e secondo graduatorie comunali.

Entro 15 giorni dall'approvazione definitiva delle presenti Linee guida, i Comuni pubblicano gli Avvisi per l'individuazione dei destinatari del REIS.

Entro il 31 agosto i Comuni comunicano alla Regione gli esiti delle graduatorie approvate, fornendo i seguenti elementi esclusivamente tramite il sistema informativo SIPSO:

- atto di approvazione della graduatoria;
- numero di destinatari in possesso dei requisiti d'accesso, suddivisi per priorità;
- ammontare di risorse necessarie per soddisfare i destinatari in possesso dei requisiti d'accesso, articolato nelle priorità declinate al par. 2;
- estremi del Regolamento comunale che definisce i criteri per la determinazione dell'importo del beneficio all'interno dei range dati e i criteri per la definizione della durata della corresponsione economica.

Ciascun Comune effettua direttamente con proprie procedure l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

Le risorse stanziare dal bilancio regionale nel triennio 2018-2020 per il REIS saranno erogate applicando gli stessi criteri di riparto utilizzati per distribuire tra i Comuni della Sardegna quanto stanziato nel 2017 dal Bilancio Regionale. È quindi prevista una prima erogazione dell'80% dello stanziamento a seguito dell'approvazione definitiva della presente deliberazione e il saldo entro il mese di settembre in rapporto al reale fabbisogno comunicato dai Comuni, secondo i criteri che verranno fissati con Decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente Regione-Enti Locali, ai sensi dell'rt.13, comma 1 della L.R. 17 gennaio 2005, n.1. Tra questi, dovrà essere esplicitamente previsto un criterio che assicuri che il saldo sia erogato in modo da soddisfare in prima istanza il fabbisogno riferito alla Priorità 1, sulla base degli esiti delle graduatorie comunali.

Per il 2018 l'importo di euro 44.325.000,00⁶ è impegnato ed erogato a favore dei Comuni come di seguito indicato:

- **acconto** pari all'80%: all'approvazione definitiva delle presenti Linee Guida, secondo i criteri del 30% in parti uguali, del 35% in proporzione alla popolazione al 1° gennaio 2017 e del 35% in proporzione al numero di disoccupati secondo gli ultimi dati censuari;
- **saldo**: nel mese di settembre, sulla base dei criteri definiti con decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in ragione delle risorse regionali disponibili e in rapporto al

⁶ Pari allo stanziamento REIS 2018 al netto dell'1,5% riconosciuto dall'art. 7, comma 2 della legge regionale 18/2016 per la gestione della misura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

fabbisogno emerso dalle graduatorie comunali, al netto delle risorse 2016 e 2017 non impegnate dai Comuni, che saranno, pertanto, da questi utilizzate per soddisfare il proprio fabbisogno REIS 2018. Il saldo verrà erogato dalla Regione in prima istanza per soddisfare il fabbisogno complessivo riferito alla priorità 1 e a seguire, laddove residuino risorse, per soddisfare le altre priorità, sulla base degli esiti delle graduatorie comunali caricati sul SIPSO.

Con lo stesso decreto di cui al punto precedente sono definiti i criteri per la ripartizione dell'importo di euro 675.000⁷ da destinare per l'attuazione del REIS da parte degli enti territoriali.

Le presenti Linee guida non riguardano gli interventi che in autonomia i Comuni, con proprie risorse, destinano a particolari situazioni di disagio economico e sociale presenti nei propri territori.

9. I provvedimenti attuativi per stabilire le specifiche premialità in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli

I criteri di premialità saranno definiti con atto successivo della Giunta regionale, quando si potrà disporre di un adeguato sistema di monitoraggio e dei dati necessari per una puntuale e ragionata specifica di tali criteri.

10. Le procedure unitarie di pubblicizzazione delle misure dell'intervento

La Direzione generale delle Politiche sociali, anche in collaborazione con il Servizio Comunicazione della Direzione generale della Presidenza, individua apposite risorse nel bilancio regionale e relativi strumenti di promozione immediatamente utilizzabili (il sito istituzionale, Sardegna Partecipa, animazione territoriale, ecc.) per l'attuazione di un Piano di comunicazione istituzionale volto a promuovere e informare i beneficiari del REIS, che dovrà essere portato all'approvazione della Giunta regionale almeno a cadenza triennale.

11. L'utilizzo delle risorse del fondo per sindrome di burnout, destinato ad azioni di contrasto delle sindrome negli operatori che lavorano nel campo delle politiche sociali

Annualmente il bilancio di previsione destina le somme da stanziare sul fondo per sindrome di burnout solo quando non siano previsti analoghi interventi di prevenzione e formazione da parte degli organismi competenti in materia, quale il Sistema sanitario regionale.

12. Il monitoraggio e la valutazione, il sistema informativo

Il sistema informativo necessario al monitoraggio e alla valutazione delle attività relative al REIS è il SIPSO (Sistema Informativo delle Politiche Sociali), la cui implementazione, anche in ragione del più complesso Sistema Informativo Integrato del Welfare (SIWE), è finanziata dai Fondi FESR ed FSE 2014-2020.

L'attuazione del REIS 2018 sarà supportata dal sistema informativo SIPSO e riguarderà:

- il monitoraggio del REIS 2016 e 2017 sulla base dei dati informativi inseriti da ciascun Comune;

⁷ Pari all'1,5% dello stanziamento REIS 2018 da destinare alla gestione della misura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- i dati relativi ai progetti di inclusione attiva;
- la comunicazione degli esiti delle graduatorie degli avvisi REIS 2018 da parte di ciascun Comune;
- l'inserimento delle anagrafiche degli aventi diritto al REIS 2018 da parte di ciascun Comune;
- la verifica degli adempimenti previsti dalla legge regionale 18/2016 e dalle Linee guida approvate dalla Giunta regionale.

13. La governance per l'attuazione del REIS

La governance del REIS è assicurata dal Tavolo permanente regionale costituito con decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con il compito di:

- di monitorare le fasi di attuazione del REIS, compresa l'organizzazione e la gestione degli interventi negli Ambiti PLUS sulla base di un apposito programma ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della LR 18/2016;
- di proporre eventuali modifiche alle presenti Linee guida;
- di programmare gli interventi con le risorse finanziarie che si rendono via via disponibili (statali, regionali e comunitarie).

Il Tavolo permanente si avvarrà dell'Osservatorio regionale sulle povertà, una volta istituito ai sensi dell'articolo 34 della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, con - in particolare - le seguenti finalità:

- a) raccogliere i dati relativi alle persone in situazioni di difficoltà e ai bisogni generali del territorio (rilevazione dei bisogni);
- b) raccogliere e aggiornare informazioni relative ai servizi, pubblici e privati, presenti sul territorio (mappatura dei servizi).

La Regione altresì, tramite la Direzione generale delle Politiche Sociali, assume le seguenti funzioni:

- relazioni con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per il coordinamento della misura regionale con quella nazionale;
- collaborazione con l'INPS, al fine di poter fruire delle banche dati INPS, nelle attività di attuazione del REIS e nel monitoraggio e valutazione degli interventi;
- integrazione delle azioni di competenza della Direzione generale delle Politiche Sociali con quelle in capo alle altre Direzioni generali del Sistema Regione, anche in sede di Comitato di Coordinamento delle Direzioni generali;
- creazione, anche attraverso appositi accordi e protocolli d'intesa, di una rete regionale con le istituzioni pubbliche, con i soggetti del Terzo settore, con gli ordini e le associazioni professionali, con le organizzazioni sindacali, che costituisca il riferimento unitario per gli Ambiti Plus nello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti;
- convocazione sistematica del Coordinamento degli Ambiti Plus, organismo già formalmente costituito, per la definizione di accordi e procedure, e per la diffusione di buone prassi e per l'individuazione di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

modalità operative dei “tavoli tematici dedicati” (previsti dall'art. 9 della legge regionale) che ogni Ambito Plus è chiamato ad istituire nel proprio territorio.

A regime la progettazione e gestione delle misure d'inclusione attiva previste dal REIS sono in capo agli Ambiti Plus, come dettato dall'art. 7 della legge regionale n. 18/2016.

In particolare il modello di presa in carico, definito dalla legge regionale, pone in capo agli Ambiti Plus la predisposizione, per ciascun nucleo beneficiario, del progetto personalizzato. A tal fine richiede che si attivi un sistema coordinato di interventi e servizi sociali, assicurando la massima collaborazione tra il Comune, l'ASPAL e l'équipe multidisciplinare istituita a livello di ambito. L'équipe multidisciplinare è chiamata a progettare, attuare e monitorare il piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione delle famiglie destinatarie del REIS e del REI, coinvolgendole attivamente nel processo di superamento delle condizioni di deprivazione. L'équipe multidisciplinare si avvale del supporto dei comitati locali di garanzia sociale e dei tavoli tematici dedicati, come previsto dal comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 18/2016, nell'attività di orientamento e progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli interventi. A tal fine, i Comuni e gli Ambiti Plus dovevano istituire i suddetti organismi entro 90 giorni dall'approvazione delle Linee guida approvate in via definitiva con la Delib.G.R. n. 22/27 del 3 maggio 2017.

Pertanto, a partire dal 2018, le attività di monitoraggio di competenza regionale dovranno riguardare anche la verifica della reale istituzione degli organismi previsti dal richiamato comma 5, dell'art. 9 della L.R. n. 18/2016 e le modalità di utilizzo delle risorse regionali, nazionali e comunitarie indirizzate al rafforzamento degli Uffici di Piano degli Ambiti Plus finalizzato all'attuazione del REIS.